




Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 19
maggio 2011, n. 11398 - Chiarimenti in merito alle modifiche
all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte   
dal D. Lgs, n. 106/2009

*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale della
tutela delle condizioni di
lavoro
Div. VI**

***Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali***
Partenza - Roma, 19/05/2011
Prot. 15/VI / 0011398 /
MA001 .A001

**OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE - Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38,
comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs, n. 106/2009.**

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del [D. Lgs. n. 81/2008](#) di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.

Il [decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106](#), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante: " Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha modificato l'articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto [decreto n. 81/2008](#), introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".

La *ratio* di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al [D. Lgs. n. 106/2009](#), che recita testualmente: "...omissis... L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito *ex lege* (v. articolo 44, comma 1, lettera *d*), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale."

La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree "riservate" ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime

diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l'ammissione agli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex [D. Lgs. n. 230/95](#) e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell'art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d'accompagnamento al [D. Lgs. n. 106/2009](#), che circoscrivono l'ambito di attività dei medici di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all'interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si invitano i destinatari della presente nota a darne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Umberto
Mastropietro)